

Alla dott.ssa Giuseppina Baffi

Capo del Dipartimento

dell' Amministrazione Generale, del Personale

e dei Servizi

SEDE

Alla dott.ssa Fabrizia Lapecorella

Direttore Generale delle Finanze

Via Pastrengo 22 00185 ROMA

Alla dott.ssa Antonella Manno

Direttore della Direzione Centrale per le

Politiche del Personale

Dipartimento dell' Amministrazione Generale,

del Personale e dei Servizi

**SEDE** 

Al dott. Fiorenzo Sirianni

Direttore della Direzione della Giustizia

Tributaria

Dipartimento delle Finanze

Via Flavia 97 00187 ROMA

Alla dott.ssa Concetta Leone

Dirigente dell'Ufficio XII Dipartimento delle Finanze Via dell' Aeronautica 122

00144 ROMA

e,p.c., Al dott. **Stefano Ferrari** 

Direttore della Commissione Tributaria

Provinciale di Roma

Galleria Regina Margherita 7

00184 ROMA

**OGGETTO**: Nota del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma prot. 893 del 29/11/2010. Sistema delle relazioni sindacali. Richiesta di incontro urgente.

Con la nota citata in oggetto, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nel disporre indicazioni al personale giudicante in merito alla predisposizione del calendario delle udienze per l'anno 2011, ha altresì testualmente affermato che " Quanto, poi, al numero dei ricorsi da trattarsi in ciascuna udienza, ricordo che il relativo adempimento è prerogativa esclusiva del Presidente di Sezione, giusto quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 546 del 1992; pertanto il numero delle controversie da trattare, a suo tempo concertato tra le organizzazioni del personale di Segreteria ed il Presidente di questa Commissione precedentemente in carica, dovrà considerarsi, alla stregua del menzionato art. 30, meramente indicativo ... (omissis) ".

Ciò posto, la USB MEF esprime profondo sconcerto per quanto sopra riportato, non rinvenendo nella norma citata alcun riferimento plausibile per addivenire alle medesime incaute conclusioni.

È di tutta evidenza, infatti, che il comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 546/1992 (*Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.*) rechi esclusivamente disposizioni in merito alla discrezionalità del Giudice tributario in relazione alla fissazione nel ruolo di udienza del fascicolo processuale senza alcuna specifica previsione per quanto concerne il numero delle controversie da immettere in trattazione. E diversamente non potrebbe essere, essendo il D. Lgs. 546/1992 norma generale sul processo tributario.

A parere della scrivente, al fine di scongiurare interpretazioni di parte o "di comodo", la lettura della norma non può che essere complessiva e non può esimersi dall'esame del combinato disposto dal citato decreto legislativo e dal CCNL Comparto Ministeri, che disciplina puntualmente le diverse materie oggetto delle relazioni sindacali (art. 6) ed individua precisamente i soggetti titolari della contrattazione (art. 8). Nel caso di specie, quindi, la discrezionalità del Giudice relativa alla fissazione in udienza dei fascicoli processuali dovrà necessariamente contemperarsi con la determinazione dei carichi di lavoro ex art. 6 CCNL correttamente posta in essere dai soggetti di cui all'art. 8 CCNL.

È infatti noto, almeno a questa Organizzazione Sindacale, che nell'ambito delle Commissioni Tributarie operi una netta separazione tra potere giurisdizionale e amministrativo, in virtù della quale la titolarietà della gestione delle risorse umane, finanziarie e delle relazioni sindacali è strettamente riservata a quest' ultimo.

In tale contesto, quindi, appare del tutto paradossale, oltre che provocatorio, quanto asserito dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella citata nota che, di fatto, si concretizza nella disapplicazione unilaterale, seppur in perfetta carenza di legittimazione ad agire, di un accordo pattizio tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, peraltro in concomitanza di una forte vertenza in atto in tale sede di contrattazione ed avente ad oggetto proprio la rimodulazione di tale accordo in relazione alla esiguità della dotazione organica effettiva determinata dalle cessazioni dal servizio a vario titolo del personale.

Ed appare altrettanto sconcertante, a tale riguardo, la posizione assunta, in occasione della riunione sindacale del 3 dicembre 2010, dalla Direzione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale si è dichiarata, di fatto, esautorata delle prerogative esclusive di contrattazione decentrata per quanto concerne la determinazione dei carichi di lavoro perché in attesa di istruzioni da parte della Direzione della Giustizia Tributaria.

La USB MEF, nello stigmatizzare la gravità di tale inopportuna ingerenza del potere giurisdizionale nell'ambito delle attribuzioni esclusive dell'organo amministrativo nonché il comportamento palesemente dilatorio dell'Amministrazione e non ritenendo altresì ulteriormente procrastinabile la definizione delle vertenze in essere presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiede l'apertura immediata di un tavolo negoziale con i soggetti di cui all'art. 8 comma 1 CCNL avente ad oggetto:

- sistema di relazioni sindacali della Commissione Tributaria Provinciale di Roma
- rimodulazione dei carichi di lavoro della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

In considerazione della deplorevole situazione determinata dalla nota in oggetto e delle eventuali ripercussioni a livello nazionale, la USB MEF indice lo stato di agitazione del personale delle Commissioni Tributarie promuovendo, ove necessario, le opportune forme di lotta a tutela dei diritti dei lavoratori.

Roma, 10 gennaio 2011